



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

premesse:

- che in data 5.11.19 Forte Iniziative srl ha depositato proposta di concordato fallimentare, da ultimo sintetizzabile nella messa a disposizione, a fronte della cessione dell'attivo fallimentare, di euro 2.100.000,00, già integralmente versati, al fine di consentire il soddisfacimento integrale della prededuzione e del 51,62 % del ceto privilegiato ipotecario e il pagamento con i residui euro 25.000,00 nella misura del 4,22% dei creditori privilegiati degradati e nella misura dello 0,40% dei creditori chirografari *tout court*, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
- che il subfascicolo del concordato fallimentare è stato compiutamente istruito, anche con la nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 124 co. 3 LF, al fine di consentire al cdc di disporre di tutto il bagaglio informativo necessario all'espressione del parere richiesto dall'art. 125 co. 2 LF;
- che, nelle more della valutazione della prima proposta concordataria, è stata depositata, in data 19.3.20, una seconda proposta concordataria, da parte di DM RE srl, che ha offerto, a fronte della cessione dell'intero attivo fallimentare, la somma di euro 2.200.000,00, versata per euro 1.500.000,00 e garantita con lettera di patronage di Davis & Morgan spa per i restanti euro 700.000,00, con cui verrà soddisfatto il 100% della prededuzione, il 51,56% del ceto ipotecario e il 4,76% del ceto chirografario *ab origine* o per degrado;
- che anche detto subfascicolo concordatario è stato compiutamente istruito, con l'ulteriore nomina del medesimo esperto designato ex art. 124 co. 3 LF per la prima proposta, il quale ha mantenuto l'obbligo di riservatezza in ordine al primo incarico;
- che in data 11.12.20 il Curatore ha depositato il proprio parere ex art. 125 LF, nel quale ha compiutamente illustrato le differenze tra le due proposte;
- che in data 18.12.20 è stato depositato il parere del cdc ex art. 125 co. 2 LF, che ha espresso all'unanimità preferenza per la seconda proposta di concordato, motivata sia dalla maggiore percentuale offerta al ceto chirografario (4,76%) rispetto alla prima, sia dalla ritenuta



eccessiva esiguità della percentuale offerta dalla prima proposta ai creditori chirografari tout court (0,40%), tale da incidere, addirittura, sulla causa del concordato;

- che in data 21.12.20 il Curatore ha avanzato al GD istanza ex art. 125 co. 3 ultima parte LF, chiedendo di ordinare la comunicazione ai creditori anche della prima proposta concordataria;

rilevato:

- che l'istanza del Curatore dev'essere valutata con rigore, attesi il meccanismo di approvazione del concordato fallimentare e il disposto di cui all'art. 128 ult. co LF, in base ai quali, proprio col meccanismo del silenzio-assenso, sarebbe favorita la prima proposta concordataria nonostante non sia stata scelta dal cdc;

ritenuto:

- che il disposto di cui all'art. 125 co. 3 ultima parte LF attribuisca al GD un potere discrezionale (“*può ordinare*”) subordinato sia alla valutazione di uguale convenienza delle proposte non scelte dal cdc, sia alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 41 co. 4 LF, espressamente richiamato;
- che, quanto al primo punto, debba essere attentamente vagliato il rilievo del cdc in merito al difetto di causa della prima proposta concordataria a cagione dell'eccessiva esiguità della percentuale di soddisfacimento prevista per il ceto chirografario *ab origine*, effettivamente prossima allo zero. Orbene, la tesi del difetto di causa della proposta concordataria che preveda una percentuale di soddisfacimento prossima allo zero del ceto chirografario, meglio rappresentata dall'arcinota sentenza n. 1521/13 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, seppur mal si concilia con un istituto – il concordato fallimentare – in cui la connotazione sinallagmatico-privatistica è assai più attenuata dalla circostanza dell'intervenuto fallimento rispetto al concordato preventivo, in cui lo schema negoziale dev'essere sufficientemente solido da rappresentare una praticabile alternativa alla dichiarazione di fallimento, è stata nondimeno ritenuta applicabile anche a esso (v. Cass. Civ. n. 24359/13, che ha espressamente ritenuto applicabili al concordato fallimentare i principi espressi dalle SU 1521/13). Orbene, essendo la percentuale offerta dalla prima proposta concordataria ai creditori chirografari tout court pari allo 0,40%, la stessa, in ossequio a quanto sopra esposto, non può in alcun modo considerarsi “parimenti conveniente” a quella scelta dal cdc, che offre alla medesima categoria una soddisfazione del 4,76%, sicchè difetta il primo presupposto per l'accoglimento dell'istanza del Curatore. Neppure, poi, potrebbe valutarsi una maggiore convenienza della prima proposta sotto il profilo temporale, come vorrebbe adombrare il Curatore, posto che, se è vero che l'intera



somma messa a disposizione dal primo offerente è già stata versata, la lettera di patronage offerta dal secondo offerente – sulla quale il Curatore non ha sollevato alcuna obiezione - garantisce la messa a disposizione dei 700.000,00 euro che verranno versati entro il trentesimo giorno successivo alla definitività del decreto di omologa;

- che, quanto al secondo punto, nella fattispecie attualmente *sub iudice* il cdc è stato costituito, non è stato inerte e ha anzi provveduto con solerzia nel termine assegnato rassegnando un parere non già arbitrario, bensì motivato. L'unico presupposto da valutare resta, pertanto, quello del funzionamento del cdc, essendo previsto il potere sostitutivo del GD, sollecitato dal Curatore, nel caso in cui il cdc sia formato da creditori che, pur adeguatamente informati grazie all'attività istruttoria compiuta dal GD e dal Curatore, non siano in grado, per mancanza di cognizioni approfondite nella materia concorsuale, di apprezzare comparativamente le diverse proposte sin nelle pieghe più schiettamente tecniche. Nel caso concreto sottoposto all'attenzione del Tribunale, tuttavia, neppure detta evenienza si è verificata, essendo il cdc tutto rappresentato da professionisti e addirittura presieduto da un avvocato specializzato proprio nella materia concorsuale;
- che, pertanto, deve respingersi l'istanza del Curatore e sottoporsi ai creditori la sola seconda proposta concordataria, espressamente e motivatamente scelta dal cdc;

visti gli artt. 124, 125 e 127 l.f.;

DISPONE

che la sola proposta di concordato della DM RE srl, unitamente ai pareri acquisiti, sia comunicata dal curatore a tutti i creditori perché esprimano il loro voto entro il termine di trenta giorni dalla data di avvenuta comunicazione;

AVVISA

i creditori che i dati per la valutazione della proposta sono reperibili previo appuntamento telefonico col Curatore, che li metterà a disposizione secondo le modalità ritenute più opportune considerata l'emergenza sanitaria ancora in atto;

INFORMA

i creditori che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole;

SI RISERVA

dopo le votazioni e previa presentazione da parte del curatore di una relazione sull'esito delle votazioni stesse, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 129 l.f. .

Si comunichi al Curatore.

Milano, 5.1.21

Il Giudice

dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale

